

RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER IL 2009

La decisione e la relazione deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, si articolano nei seguenti volumi:

- **Decisione** sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2009

- **Volume I**

Premessa

Gli andamenti e le tendenze generali di finanza pubblica

I saldi di bilancio dello Stato

La gestione dell'entrata

La gestione della spesa statale

I fondi di rotazione: notazioni di carattere generale

La gestione del patrimonio dello Stato

L'ordinamento contabile

La legislazione di spesa e i mezzi di copertura

L'organizzazione

Il personale

L'attività contrattuale

- **Volume II**

Notazioni introduttive e prospetto di raccordo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'economia e delle finanze

Le politiche istituzionali:

I ministeri: Ministero della giustizia, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno,

Ministero della difesa;

Le politiche

Le politiche per lo sviluppo e l'innovazione:

I ministeri: Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Le politiche

Le politiche sociali:

I ministeri: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della salute

Le politiche

Le politiche delle infrastrutture, del territorio e del patrimonio culturale:

I ministeri: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero per i beni e attività culturali.

Le politiche

I fondi di rotazione a sostegno delle politiche pubbliche

- *Attendibilità ed affidabilità dei dati contabili*

- *Appendice al volume I*

- *Appendice al volume II*

Note sull'attendibilità e sull'affidabilità dei dati contabili - Entrata

- 1. Anomalie ed incongruenze delle contabilità delle Amministrazioni.**
- 2. Discordanze tra i dati del consuntivo e quelli corrispondenti delle contabilità delle Amministrazioni. Procedure e modalità di rettifica per la predisposizione del conto consuntivo 2009.**
- 3. Riaccertamenti e insussistenze.**
- 4. Limiti di affidabilità degli accertamenti.**
- 5. Cumulo delle riscossioni in conto residui.**
- 6. Classificazione per grado di esigibilità dei resti da riscuotere.**
- 7. Determinazione dei resti da versare.**
- 8. Inadeguatezze riscontrate nell'articolazione del bilancio ai fini del monitoraggio e della valutazione delle gestioni dell'entrata:**
 - 8.1. Entrate riassegnabili;*
 - 8.2. Entrate eventuali e diverse.*

1. Anomalie ed incongruenze delle contabilità delle Amministrazioni (allegati A alla decisione di parifica).

Un ordine di rilievi ripetutamente prospettati dalla Corte attiene alle modalità di rettifica delle anomalie e delle incongruenze contabili rilevate nelle contabilità delle Amministrazioni e consistenti nella presenza di voci con segno negativo e di importi per le riscossioni e per gli accertamenti inferiori ai versamenti, in quanto alle stesse modalità di rettifica sono probabilmente da correlare nuove, anche se non immediatamente evidenti, incongruenze e distorsioni presenti nel rendiconto, a cominciare dalle insussistenze e dai riaccertamenti di cui non è stata data finora spiegazione. Si tratta della presenza di voci con segno negativo e di importi per le riscossioni e per gli accertamenti inferiori ai versamenti che si verificano a seguito di una "procedura di compensazione automatica" e di rettifiche manuali successive conseguenti all'acquisizione di informazioni tardive, sganciate dall'applicazione preventiva della procedura automatica.

Va anzitutto evidenziato che anomalie in buona parte analoghe caratterizzano non solo il conto residui, ma anche il conto di competenza. Con riferimento a quest'ultimo, le anomalie consistono, per una serie di capitoli, in importi con segno negativo per riscossioni residui, resti

da versare e resti da riscuotere, come conseguenza di accertamenti inferiori alle riscossioni e di riscossioni inferiori ai versamenti, per la competenza, nonché di residui iniziali inferiori alle riscossioni residui e queste ultime inferiori ai versamenti residui, per la gestione residui.

Nella Tavola A.1 sono riportati il numero e il relativo importo dei capitoli/articoli per i quali nei conti delle Amministrazioni degli ultimi cinque esercizi finanziari risultano importi negativi per le quattro diverse tipologie di residui. Dalle analisi effettuate dalla Corte negli scorsi esercizi e dalla tavola risulta evidente, per il “da riscuotere di competenza”, il graduale costante ridimensionamento del fenomeno che, partendo da -2.839 nel 2000, arriva a circa -34,6 milioni nel 2008 per giungere, nel 2009, all’ulteriore decremento degli importi negativi con -5,4 milioni; analoga, sia pure in misura inferiore, è la diminuzione dell’anomalia per il “da versare di competenza” che, dopo la consistente riduzione verificatasi nel 2005, 2006 e 2007 con -3.476, -3.473 e -3.308 milioni, a fronte di -22.044 del 2004 e -17.894 del 2003, gli importi negativi si riducono ulteriormente nel 2009 al livello di circa -87,4 milioni (sia pure in lieve aumento rispetto ai -84,3 milioni del 2008). Rimane ugualmente stabile la tendenza a decrescere, rispetto al 2004, dell’importo del “da riscuotere residui” dei capitoli/articoli con segno negativo, che si ferma nel 2009 a circa -672,8 milioni (erano -676 nel 2008, -677 nel 2007, -734 nel 2006, -1.001 nel 2005, -1.026 nel 2004, -934 nel 2003 e -836 nel 2002), comunque ben al di sotto degli importi del 2000 e 2001 (rispettivamente -2.724 e -6.170).

Per il “da versare residui” il fenomeno, apparso in crescita tra il 2000 e il 2003 (146 capitoli/articoli con segno negativo, per un importo di -3.768 milioni nel 2000, aumentati a 171 per -5.952 milioni nel 2001, a 207 nel 2002 per un importo di -6.692 milioni, lievitato nel 2003 a 397 per -16.393 milioni), si era nuovamente ridimensionato nel 2004, con 293 capitoli e -10.299 milioni; ha continuato a sensibilmente decrescere tra il 2005 ed il 2007 (con 197 capitoli/articoli per -2.828 milioni nel 2005, 205 per -1.700 milioni nel 2006 e 243 per -1.455 milioni nel 2007). Nel 2008 si è verificato, invece, un nuovo aumento del fenomeno sia riguardo al numero dei capitoli/articoli (313) che agli importi (-3.447 milioni). E’ seguita una nuova flessione nel 2009, anno per il quale si rilevano 252 capitoli/articoli con segno negativo per -2.255 milioni.

Per approfondire l’analisi del fenomeno dei dati negativi nei conti periodici, nella tavola A.2 è stata calcolata la variazione percentuale di ciascun anno rispetto al precedente dell’entità sia del numero dei capitoli/articoli che degli importi: osservando l’elaborazione effettuata si rileva che solo nell’esercizio 2005, rispetto al 2004, si era avuta una pressoché totale eliminazione del fenomeno. Negli anni 2003 e 2004 si sono rilevati i più consistenti importi negativi, ovviamente nel più alto numero di capitoli e/o articoli, ma dal 2006 fino al 2008 si assiste ad un nuovo progressivo aumento del fenomeno sia pure senza raggiungere i livelli degli

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anni precedenti. In particolare nel 2008, fatta eccezione per il “da versare competenza”, si verifica un aumento dei dati negativi, sia quanto a numero dei capitoli/articoli interessati che agli importi. Nel 2009 si assiste ad una generale diminuzione del fenomeno per il conto residui, mentre per la competenza aumentano i dati negativi dei resti da versare, sia in termini di capitoli che di importi (+9,2per cento e +3,7per cento) mentre per i resti da riscuotere, a fronte di un aumento del numero dei capitoli (+7,4per cento), si verifica la diminuzione degli importi (-84,4per cento).

TAVOLA A.1 - CONTI ECONOMICI RIASSUNTIVI: CAP./ART. CON SEGNO NEGATIVO

(in milioni)

	Titoli	2005		2006		2007		2008		2009	
		n. dei cap/art	Importi	n. dei cap/art	Importi	n. dei cap/art	Importi	n. dei cap/art	Importi	n. dei cap/art	Importi
<i>Da riscuotere competenza</i>	I	10	-1,34	10	-9,09	8	-1,87	9	-30,40	10	-0,33
	II	13	-0,44	13	-5,36	15	-1,32	18	-4,24	19	-5,07
	III	1	0,00	2	-0,05	2	-				
	Tot.	24	-1,78	25	-14,50	25	-3,19	27	-34,64	29	-5,40
<i>Da riscuotere residui</i>	I	34	-725,50	26	-716,63	24	-654,80	22	-668,63	24	-664,65
	II	53	-275,85	45	-17,14	69	-22,12	65	-7,50	57	-8,11
	III	1	-0,02	1	-0,02	1	-0,03	1	-0,03	1	-0,03
	Tot.	88	-1.001,37	72	-733,79	94	-676,95	88	-676,16	82	-672,79
<i>Da versare competenza</i>	I	62	-2.456,76	66	-2.522,38	64	-2.169,85	25	-2,12	27	-0,80
	II	138	-1.015,73	136	-948,93	196	-1.138,07	120	-82,15	131	-86,47
	III	9	-3,96	9	-1,08	9	-0,13	7	-0,01	8	-0,12
	Tot.	209	-3.476,45	211	-3.472,39	269	-3.308,05	152	-84,28	166	-87,39
<i>Da versare residui</i>	I	96	-2.424,77	95	-1.631,31	104	-1.300,90	123	-2.995,23	119	-2.096,05
	II	95	-394,45	103	-56,76	131	-139,78	153	-103,09	124	-146,19
	III	6	-8,31	7	-12,22	8	-14,57	9	-12,82	9	-12,59
	Tot.	197	-2.827,53	205	-1.700,29	243	-1.455,25	285	-3.111,14	252	-2.254,83

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Sistema informativo RGS - Corte dei conti.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAVOLA A.2 - CONTI ECONOMICI RIASSUNTIVI: CAP./ART. CON SEGNO NEGATIVO
VARIAZIONI PERCENTUALI DI CIASCUN ANNO RISPETTO AL PRECEDENTE

	Titoli	Variaz. % 2005/ 2004		Variaz. % 2006/ 2005		Variaz. % 2007/ 2006		Variaz. % 2008/2007		Variaz. % 2009/2008	
		n. dei cap/art	Importi	n. dei cap/art	Importi	n. dei cap/art	Importi	n. dei cap/art	Importi	n. dei cap/art	milioni
Da riscuotere competenza	I	-16,7	-88,9	0	578,4	-20	-79,4	12,5	1.525,70	11,1	-98,9
	II	-61,8	-97,7	0	1.118,20	15,4	-75,4	20	221,2	5,6	19,6
	III	-80	-100	100	-0,05	0	-100	-100	-	-	-
	TOT.	-52,9	-94,4	4,2	714,6	0	-78	8	985,9	7,4	-84,4
Da riscuotere residui	I	-29,2	0,7	-23,5	-1,2	-7,7	-8,6	-8,3	2,1	9,1	-0,6
	II	-41,1	-9,7	-15,1	-93,8	53,3	29,1	-5,8	-66,1	-12,3	8,1
	III	-50	-33,3	0	0	0	50	0	0	0	0
	TOT.	-37,1	-2,4	-18,2	-26,7	30,6	-7,7	-6,4	-0,1	-6,8	-0,5
Da versare competenza	I	-61,7	-88,2	6,5	2,7	-3	-14	-60,9	-99,9	8	-62,3
	II	-47,3	-16,3	-1,4	-6,6	44,1	19,9	-38,8	-92,8	9,2	5,3
	III	0	-66,6	0	-72,7	0	-88	-22,2	-92,3	14,3	1.100,00
	TOT.	-51,7	-84,2	1	-0,1	27,5	-4,7	-43,5	-97,5	9,2	3,7
Da versare residui	I	-33,3	-75,2	-1	-32,7	9,5	-20,3	18,3	130,2	-3,3	-30
	II	-32,6	-21,2	8,4	-85,6	27,2	146,3	16,8	-26,2	-19	41,8
	III	-25	3,5	16,7	47,1	14,3	19,2	12,5	-12	0	-1,8
	TOT.	-32,8	-72,5	4,1	-39,9	18,5	-14,4	17,3	113,8	-11,6	-27,5

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Sistema informativo RGS - Corte dei conti.

Allargando la visuale sulla serie storica completa di cui la Corte è in possesso e che decorre dall'esercizio finanziario 2000 (tavola A.3 e grafici 1 e 2), si osserva che il ridimensionamento complessivo del fenomeno riguarda principalmente la competenza. Infatti, il "da riscuotere competenza" si è ridotto progressivamente dai -2.839 milioni in 56 capitoli/articoli del 2000 ai -5,4 milioni in 29 capitoli/articoli del 2009 (rispettivamente del -99,8 per cento e -48,2 per cento). Consistente è stata anche la riduzione degli importi negativi rilevati per il "da versare competenza" che si riduce dai -3.984 ai -87 milioni (-97,8 per cento), passando per i valori massimi del 2003 e 2004 di -17.894 e -22.044 milioni, e interessando, nel 2009, 166 cap/art, rispetto ai 278 del 2000 (-40,3 per cento). Segue la riduzione del 75,3 per cento degli importi negativi per la voce "da riscuotere residui", da -2.724 a -673 milioni, che in questo caso ha riguardato un numero in aumento dei capitoli e/o articoli: +10,8 per cento (da 74 a 82). Più contenuta la riduzione nel fenomeno per il "da versare residui" -40,2 per cento, passando da -3.768 a -2.255 milioni (con il picco di -16.393 e -10.299 milioni del 2003 e 2004) che anche in questo caso ha riguardato un numero in aumento dei capitoli e/o articoli: +72,6 per cento (da 146 a 252).

L'andamento dei dati negativi nei conti periodici, come già detto, ha visto un picco negli anni 2003 e 2004, sia per quanto riguarda gli importi che per il numero dei capitoli e/o articoli, per tutte le voci dei residui, in particolare per quelli di versamento, sia in conto residui che in conto competenza.

TAVOLA A.3 - CONTI ECONOMICI RIASSUNTIVI: CAP./ART. CON SEGNO NEGATIVO
 VARIAZIONE PERCENTUALE DEL FENOMENO TRA IL 2009 ED IL 2000

(in milioni)

	2009 rispetto al 2000	
	Titoli	Importi
Da riscuotere competenza	I	-73
	II	18,8
	III	-100
	Totale	-48,2
Da riscuotere residui	I	-47,8
	II	111,1
	III	0
	Totale	10,8
Da versare competenza	I	-79,2
	II	-5,8
	III	-11,1
	Totale.	-40,3
Da versare residui	I	38,4
	II	125,5
	III	80
	Totale	72,6

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su dati Sistema informativo RGS - Corte dei conti.

GRAFICO N. A.1

NUMERO DEI CAPITOLI/ARTICOLI CON IMPORTI NEGATIVI NEI CONTI PERIODICI RIASSUNTIVI DAL 2000 AL 2009





GRAFICO N. A.2

IMPORTI NEGATIVI RILEVATI NEI CONTI PERIODICI RIASSUNTIVI DAL 2000 AL 2009



La disaggregazione tra i titoli dei dati fa rilevare la concentrazione del fenomeno nelle entrate tributarie, con la media, nell'intero periodo 2000-2009, del 71 per cento per il "da riscuotere competenza", 87 per cento per il "da riscuotere residui", 67 per cento per il "da versare competenza" e 94 per cento per il "da versare residui". Nel dettaglio dell'esercizio 2009, invece, la maggiore consistenza di importi negativi nel titolo I si è rilevata solo per il conto residui (98,8 e 98,9 per cento rispettivamente per i residui di riscossione e di versamento), mentre per la competenza i dati con segno meno, sia pure di entità minore, si concentrano principalmente nelle entrate extra tributarie (93,9 e 98,9 per cento rispettivamente per il da riscuotere e da versare).

Nel 2009 per il da riscuotere residui all'interno del titolo I si rileva la concentrazione del fenomeno su due articoli concernenti l'attività ordinaria di riscossione dell'Ire: capitolo 1023 articolo 3¹ per il 76,5 per cento e articolo 14², per il 16 per cento. Per l'art. 3 il fenomeno è stato rilevato già dal 2002 e per tutti gli esercizi, mentre per l'art. 14 dal 2004.

Analogamente per il "da versare residui" si evidenzia la notevole preminenza del capitolo relativo all'imposta relativa agli scambi interni dell'Iva (1203/1) per circa il 68 per cento all'interno del titolo, ed anche in questo caso la rilevazione costante negli anni risale al 2002.

¹ Cap. 1023: "Ire" già "Irfef" – art. 3: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, da riscuotersi mediante versamento diretto.

² Cap. 1023: "Ire" già "Irfef" – art. 14: Versamenti a titolo di acconto effettuati mediante delega bancaria ai concessionari.

Come detto, riguardo al conto competenza, la maggioranza degli importi negativi si concentra nel titolo II ed in particolare, per il da versare nel capitolo 3791³ e per il da riscuotere nel capitolo 2335⁴ (rispettivamente pari al 75 ed al 70 per cento del totale del titolo)

In merito ai segni negativi dei resti da versare, il Dipartimento della R.G.S., ha, nel corso degli ultimi anni, sottolineato la necessità di considerare che, se essi generalmente rappresentano un'anomalia, ciò potrebbe non valere per il capo I "Imposte di fabbricazione", in quanto le aziende anticipano i versamenti e quantificano successivamente le estrazioni o la produzione soggetta all'imposta che determina l'accertamento. E' stata, inoltre, sottolineata l'opportunità, sulla quale ovviamente si concorda, che, comunque, sia i residui da riscuotere che quelli da versare siano analizzati nella loro specificità, in quanto sono presenti situazioni contabili eterogenee che necessitano di una attenta valutazione, soprattutto con riferimento ad operazioni di riduzione degli stessi.

A tale proposito presso la Ragioneria generale dello Stato⁵ per cercare di individuare le soluzioni più consone nel tentativo di eliminare le incongruenze segnalate negli anni dalla Corte dei conti, è stato costituito, con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 9 gennaio 2009, il Gruppo di lavoro "Entrate dello Stato" formato da funzionari della Ragioneria generale (IGF, IGB e IGICS), delle RTS (Enna e Reggio Emilia), dell'Agenzia delle entrate, di Equitalia e di SOGEI. Il gruppo di lavoro ha la finalità di affrontare problematiche⁶ afferenti in particolare alla correttezza dei dati che pervengono alle R.T.S. in materia di entrate dello Stato, anche con riferimento alla esatta quantificazione delle partite da eliminare ed alla conseguente rappresentazione dei residui attivi nel Rendiconto generale dello Stato.

Nel corso dei lavori, il Gruppo ha analizzato le attuali procedure sulle transazioni e sui flussi informatici che, gestiti dalle Agenzie fiscali per il tramite della SOGEI e dal Sistema Informativo Entrate (prima SIRGS ora EIE), hanno in pratica generato sistematicamente, tra i diversi inconvenienti rilevati, l'assenza di comunicazioni riguardanti i provvedimenti di rateazioni, scarichi ed altri adottati da Equitalia, nonché presenza in bilancio di un'ingente massa di residui attivi di cui andrebbe accertato l'effettivo grado di esigibilità.

Onde permettere alle Ragionerie territoriali di espletare compiutamente i propri compiti istituzionali, sempre nell'ambito del medesimo Gruppo di lavoro, è stato auspicato di affidare a detti Uffici un'attività di collaborazione con l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle verifiche

³ Cap. 3791: "Rifusione delle somme anticipate dal ministero della difesa, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti aeronautici per il servizio di cassa delle navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e degli enti a terra della marina, nonché per speciali esigenze determinate dai rispetti vi regolamenti".

⁴ Cap. 2335: "Entrate derivanti dalle offerte presentate per le concessioni del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica, ai sensi del decreto-legge n.149/2008, articolo 1-bis, comma 5".

⁵ Ispettorato generale di finanza.

⁶ Emerse in sede di altro precedente Gruppo di lavoro, denominato "Entrate e patrimonio".

che quest'ultima effettua nei confronti degli Agenti della riscossione. Il Dipartimento ritiene, infatti, che detta iniziativa possa essere utile per addivenire ad una puntuale compilazione dei conti giudiziali, con conseguente riduzione dei ritardi che attualmente si registrano sia per la messa in opera dei prescritti riscontri, sia per l'inoltro alla Corte dei conti dei predetti documenti contabili.

2. Discordanze tra i dati del consuntivo e quelli corrispondenti delle contabilità delle Amministrazioni (allegati B alla decisione di parifica). Procedure e modalità di rettifica per la predisposizione del conto consuntivo 2009.

Le anomalie illustrate nella tavola A.1 vengono corrette dal S.I.R.G.S. in sede di formazione del conto consuntivo utilizzando apposite procedure, e in particolare la c.d. "procedura di compensazione", che, secondo quanto fatto presente dalla R.G.S. nell'esame del rendiconto degli esercizi precedenti, provvede a rettificare i dati delle contabilità delle Amministrazioni dalle anomalie registrate nei totali, eliminando i segni negativi ascrivibili ad incongruenze presenti nelle contabilità. A tal proposito in tutte le note di risposta alle richieste istruttorie formulate nel corso degli anni, non sono mai stati forniti specifici chiarimenti, né omissioni ed errori sono stati indicati, o quanto meno si è dato conto di averli ricercati: gli stessi vengono semplicemente presunti in misura pari all'importo dei segni negativi. La spiegazione fornita è, infatti, di carattere generale e richiama quella, già offerta sin dal lontano 1995, secondo cui la procedura di compensazione in questione farebbe sì che *«una anomala situazione contabile, caratterizzata da un determinato ammontare di versamenti e da accertamenti di importo nullo o comunque inferiore ai versamenti medesimi, con conseguenti segni negativi per "somme rimaste da versare" e "somme rimaste da riscuotere", sia ricondotta automaticamente dal sistema informativo ad una situazione contabile più realistica e veritiera assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato»*⁷.

Né tanto meno forniscono chiarimenti le risposte fornite dalla R.G.S. alle richieste annualmente formulate in sede di analisi del rendiconto nelle quali il Dipartimento ha rappresentato che «l'unica procedura di compensazione che viene posta in essere, per esigenze meccanografiche, è quella che ha luogo dopo l'acquisizione dei dati delle contabilità e prima dell'effettuazione delle rettifiche manuali». Dopo la procedura di compensazione ha luogo anche l'abbattimento dei resti da riscuotere, sulla scorta della classificazione dei residui in base al loro grado di esigibilità, comunicata dall'Agenzia delle entrate. Sembra, quindi, che, rinunciando a porsi il problema di risalire alle ragioni per le quali si vengono a formare dette anomalie, ci si limiti ad evidenziare che le comunicazioni ritardatarie da parte degli uffici

⁷ Nota n. 29865 del 5 maggio 1995.

competenti e dell’Agenzia delle entrate pervengono a ridosso della scadenza per l’invio del rendiconto alla Corte. Dopo l’effettuazione delle rettifiche correlate a tali comunicazioni, rimarrebbe pertanto un margine di tempo troppo ristretto per consentire di attuare la procedura e, inoltre, di valutare compiutamente la correttezza degli effetti prodotti dalla stessa.

La genericità della spiegazione della R.G.S. obbliga ad esaminare con attenzione le implicazioni delle rettifiche introdotte per tentare di comprendere l’origine, la natura e le conseguenze delle distorsioni comunque presenti anche nella versione finale del rendiconto e che risultano dall’analisi di coerenza dei dati che lo compongono.

Nei chiarimenti forniti dalla R.G.S. si è ipotizzato il caso in cui, per il conto di competenza, nella contabilità delle Amministrazioni si riscontri un importo di versamenti maggiore di zero in corrispondenza di accertamenti nulli o comunque inferiori ai versamenti, con conseguenti segni negativi per l’ammontare del “da versare di competenza” e/o del “da riscuotere di competenza”, o, meglio, per la somma algebrica (saldo) dei due importi. Sulla base del presupposto logico che non si possono avere riscossioni e/o accertamenti inferiori ai versamenti, il sistema informativo procede, in sede di acquisizione dei dati delle contabilità delle Amministrazioni (“entrate totali”) ai fini della costruzione del conto consuntivo, alla correzione automatica, assumendo che l’importo riscosso sia almeno pari a quello versato e che l’importo dell’accertato sia almeno pari al riscosso di competenza (rettificato) con l’aggiunta del “da riscuotere di competenza”. Le correzioni introdotte comportano, quindi, che, sempre automaticamente, l’importo delle riscossioni di competenza venga reso uguale a quello dei versamenti (di competenza) e quello degli accertamenti alla somma del riscosso di competenza e del “da riscuotere di competenza” (negli importi rettificati), mentre l’importo negativo del “da versare di competenza” viene ad essere azzerato.

Oltre alla procedura automatizzata di compensazione, intervengono, poi, anche rettifiche manualmente introdotte in sede di costruzione del conto consuntivo, sulla base di informazioni ritardatarie acquisite sui resti della competenza rimasti da versare e che vanno a positivizzare una base di partenza negativa in precedenza automaticamente azzerata, senza che, peraltro, venga condotta alcuna analisi o svolta alcuna considerazione sulle ragioni e sui fattori che la determinavano.

La spiegazione di ordine generale fornita, in passato, per la sola gestione di competenza viene confermata dalla R.G.S. anche per il conto residui, relativamente al quale, peraltro, le anomalie e le incongruenze risultano, anche per il 2009, come in ogni esercizio finanziario esaminato, numerose e rilevanti: la procedura di compensazione opera nel senso di ricondurre l’importo del riscosso residui ad un importo almeno pari a quello dei versamenti residui e nel conseguente azzeramento del da versare residui (negativo).

Anche a questo proposito va ripetuta, *mutatis mutandis*, la considerazione, appena svolta con riguardo al conto di competenza, sui successivi, ma separati, aggiustamenti operati in sede di acquisizione del preconsuntivo e di costruzione del consuntivo finale. Si verificano, cioè, in sede di consuntivo, casi in cui, restando invariati (rispetto al preconsuntivo, e in ogni caso rispetto ai dati risultanti dall'applicazione della procedura di compensazione automatica) i versamenti in conto residui, gli importi delle riscossioni residui risultano maggiori e quelli del "da versare residui" non più pari a zero, ma positivi. Anche in questo caso si può ritenere che i correttivi apportati nelle successive fasi non si compensino, ma si cumulino, introducendo nuove poste presunte, a loro volta responsabili di altre incongruenze accertate e rese evidenti dalle analisi condotte dalla Corte.

Riepilogando, si può, quindi, ribadire, sulla base dei risultati delle analisi svolte e delle conferme pervenute dalla R.G.S., che la procedura di compensazione opera in due tempi: 1) nel momento dell'acquisizione dei dati dei conti periodici riassuntivi, che, proprio in virtù dei correttivi automatici introdotti dalla procedura di compensazione, assume la natura di "preconsuntivo"; 2) nella successiva fase di costruzione del consuntivo finale che comporta, altresì, una serie di aggiustamenti progressivi, anche manuali, sulla scorta anche degli ulteriori elementi informativi tardivamente acquisiti. Ed è proprio a seguito delle ultime fasi di rettifica che l'importo degli accertamenti può risultare non più uguale, ma superiore, a quello dei versamenti, e l'importo dei residui non più pari, ma superiore, a zero.

A tal proposito la R.G.S., già negli scorsi anni, ha fornito due importanti precisazioni. La prima è che le modifiche apportate dall'I.G.P.B. sono quelle dovute alle segnalazioni fatte dagli uffici⁸, riguardanti comunicazioni ritardatarie rispetto alla chiusura delle contabilità stabilita per il 30 aprile. La seconda precisazione è che l'I.G.P.B. attiva le operazioni di rettifica direttamente sui dati già compensati. Si può, pertanto, presentare il caso che un capitolo/articolo, al quale sia stato eliminato il segno negativo attraverso la procedura di compensazione, subisca un'ulteriore rettifica per effetto delle predette comunicazioni ritardatarie. A tal proposito la R.G.S. si è limitata ad affermare che le operazioni di rettifica possono essere di segno opposto alle variazioni indotte dalla procedura di compensazione; in tal caso, non potrebbe, evidentemente per un puro caso, determinarsi alcun effetto di duplicazione.

Resta così chiarito che in questa seconda fase non si interviene a modificare le correzioni automaticamente apportate in sede di acquisizione del preconsuntivo, se non per completare l'azzeramento dei dati negativi, per cui i correttivi ritardatari vanno, non a sostituirsi, ma ad aggiungersi, a quelli precedentemente operati. Le rettifiche manualmente apportate dalla R.G.S., pertanto, non si compensano, ma si cumulano, con l'evidente probabilità, se non certezza, che si

⁸ Tramite modello IPO2.